

# Spetta ai professionisti asseverare i requisiti per il nulla osta dei lavoratori stranieri

Con il DL Semplificazioni fiscali, per le istanze relative ai flussi del 2021 e 2022 non è più prevista la verifica dell'Ispettorato del lavoro

/ Mario PAGANO

Ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari non sarà più necessario il parere dell'Ispettorato del lavoro, ma sarà sufficiente l'**asseverazione** dei professionisti di cui all'[art. 1](#) della L. 12/79 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Questo è quanto chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota n. [3820](#) pubblicata ieri, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la circolare del [22 giugno 2022](#), relativamente alle misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del **nulla osta** al lavoro e delle verifiche di cui all'[art. 30-bis](#) comma 8 del DPR 394/99.

Più in particolare, gli artt. da [42](#) a [45](#) del DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") intervengono sulla procedura di rilascio del nulla osta per lavoro, anche stagionale, in relazione al c.d. "**decreto flussi**", adottato con DPCM [21 dicembre 2021](#), cercando di velocizzarne i tempi di rilascio per venire incontro ad alcuni settori produttivi interessati da grave carenza di manodopera. Infatti, una volta rilasciato il nulla osta, è possibile finalizzare l'**assunzione** e permettere al lavoratore di lavorare.

Tra le misure di maggior rilievo rientra quella prevista all'[art. 44](#) che, in relazione alle annualità 2021 e 2022, ha demandato ai **professionisti** che assistono le imprese (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti), la verifica circa l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile e la **congruità** del numero delle richieste di nulla osta presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. Tali soggetti, in caso di esito positivo delle verifiche, rilasceranno un'apposita **asseverazione** che il datore di lavoro dovrà produrre unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

Questa procedura, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni (22 giugno 2022), era di esclusiva **competenza** degli ispettorati del lavoro.

Ora, invece, saranno i professionisti a dover **valutare**, secondo quanto stabilito dall'[art. 44](#) comma 2, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del DLgs. [286/98](#) e tipo di attività svol-

ta dall'impresa.

Come anticipato, il nuovo obbligo di asseverazione si applica in relazione alle annualità **2021 e 2022**.

In tal senso, l'INL chiarisce come devono essere considerate le procedure già avviate per l'anno 2021 al fine di comprendere meglio per quali è richiesta la nuova asseverazione.

Ove l'Ispettorato territoriale si sia già espresso, formulando il proprio **parere**, il datore di lavoro non avrà la necessità di munirsi dell'asseverazione.

La situazione è del tutto differente per le istanze ritenute **non definitive** (che saranno inserite in appositi elenchi messi a disposizione delle Prefetture) rispetto alle quali, quindi, sarà necessario il rilascio dell'asseverazione del professionista.

Come sottolineato dalla nota in commento, sono, ovviamente, da considerarsi non definitive anche le istanze per le quali l'**istruttoria** da parte dell'Ispettorato non è stata ancora completata.

Gli elenchi destinati alla Prefetture, come ribadito anche dal Ministero dell'Interno, oltre che dall'INL, non comprenderanno le istanze oggetto di **parere negativo** della Questura. In tal caso, spiega il Ministero dell'Interno, si procederà direttamente all'adozione del provvedimento di diniego al rilascio del nulla osta.

La nuova asseverazione, per quanto spiegato opportunamente dall'INL, non è, invece, prevista nel caso in cui le istanze di rilascio del nulla osta per il lavoro subordinato siano presentate per il tramite delle **organizzazioni datoriali**. Sul punto occorre soffermarsi su due aspetti. L'associazione datoriale dovrà necessariamente risultare tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre, dovrà aver sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito **protocollo** di intesa con il quale si impegna a garantire il rispetto, da parte dei propri associati proprio di quei requisiti oggetto di asseverazione. In altre parole, si presume, dato lo status qualificato dell'associazione datoriale, che la stessa abbia evidentemente proceduto, in ragione del citato protocollo, alle verifiche in questione circa la posizione della propria associata.

Naturalmente, chiosa l'INL, saranno sempre possibili verifiche **a campione** da parte degli ispettori del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, così come espressamente previsto dal comma 6 dello stesso [art. 44](#).